

## Informativa per la clientela

dell'11 giugno 2010

**Proroga dei termini di versamento per i  
contribuenti soggetti agli studi di settore -  
Proroga del termine di trasmissione telematica  
dei modelli 730/2010**

### INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Contribuenti interessati</b> .....	<b>2</b>
2.1	<i>Soci di società e associazioni "trasparenti"</i> .....	2
2.2	<i>Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli studi di settore</i> .....	2
2.3	<i>Contribuenti non coinvolti dagli studi di settore</i> .....	2
2.4	<i>Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2010</i> .....	3
2.5	<i>Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2010 "MINI"</i> .....	3
2.6	<i>Soggetti IRES</i> .....	3
2.7	<i>Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale</i> .....	3
<b>3</b>	<b>Versamento del saldo IVA 2009 con il modello UNICO 2010</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Versamento del diritto annuale alle Camere di commercio</b> .....	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Opzione per la rateizzazione dei versamenti</b> .....	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Proroga del termine di trasmissione telematica dei modelli 730/2010</b> .....	<b>5</b>

## 1 PREMESSA

Il 10.6.2010 è stato predisposto lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga i termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore.

I nuovi termini:

- consistono in un rinvio dei versamenti di 20 giorni, ai sensi dell'art. 12 co. 5 del DLgs. 9.7.97 n. 241, analogamente allo scorso anno;
- si applicano solo per il 2010, in deroga alle scadenze ordinarie di cui all'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435.

Lo schema del suddetto DPCM prevede anche il rinvio della trasmissione telematica dei modelli 730/2010.

## 2 CONTRIBUENTI INTERESSATI

La proroga interessa i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, **in scadenza il 16.6.2010**, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione.

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro il **6.7.2010**, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2010 al **5.8.2010**, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

### 2.1 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

### 2.2 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) in relazione all'analogia proroga che era stata disposta dal DPCM 14.6.2007, deve ritenersi che rientrino nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano:

- cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione);
- cause di inapplicabilità degli studi stessi.

### 2.3 CONTRIBUENTI NON COINVOLTI DAGLI STUDI DI SETTORE

Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:

- del **16.6.2010**, senza maggiorazione di interessi;

- ovvero del **16.7.2010**, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali che adottano il regime dei "contribuenti minimi";
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
- dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri.

## **2.4 PERSONE FISICHE CHE HANNO PRESENTATO IL MODELLO 730/2010**

La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2010.

In relazione agli importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, infatti, si applica la speciale disciplina dei conguagli (a debito o a credito) ad opera del sostituto d'imposta.

## **2.5 PERSONE FISICHE CHE PRESENTANO IL MODELLO UNICO 2010 "MINI"**

La proroga in esame non si applica altresì ai versamenti relativi alle persone fisiche che presentano il modello UNICO 2010 PF "MINI", in quanto tale modello non può essere utilizzato:

- da lavoratori autonomi o imprenditori;
- da soci o associati che devono dichiarare redditi "per trasparenza".

## **2.6 SOGGETTI IRES**

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini **ordinari** di versamento **successivi al 16.6.2010** per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2009 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2009 - 30.6.2010).

## **2.7 SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER IL CONSOLIDATO FISCALE**

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che le proroghe in esame:

- non siano applicabili qualora la società controllante non sia soggetta agli studi di settore, ancorché lo siano tutte le società controllate;
- siano invece applicabili nel caso in cui la società controllante sia soggetta agli studi di settore, anche qualora qualche società controllata non lo sia (non sembra infatti possibile suddividere i versamenti in relazione alle società controllate soggette o non soggette agli studi di settore e versarli applicando termini diversi).

## **3 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2009 CON IL MODELLO UNICO 2010**

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2010 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2010 (termine ordinario di versamento).

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l'ulteriore maggiorazione dello

0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2010.

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

- entro il 6.7.2010, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 17.3 - 16.4, 17.4 - 16.5, 17.5 - 16.6 e 17.6 - 6.7);
- entro il 5.8.2010, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 6.7.2010 e su tale maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 7.7.2010 al 5.8.2010.

## **4 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI**

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini del 6.7.2010 e del 5.8.2010 si applicano anche al versamento del saldo per il 2009 e del primo acconto per il 2010 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 9.7.97 n. 241, infatti, i suddetti contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).

### ***Soci di srl***

Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione alla proroga di cui al citato DPCM 14.6.2007, il differimento al 6.7.2010 (ovvero al 5.8.2010 con la maggiorazione dello 0,4%) si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl "non trasparenti", artigiane o commerciali.

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

## **5 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO**

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

## **6 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI**

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla citata circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4), qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 6.7.2010 (ovvero del 5.8.2010, con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97 (giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti).

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 6.7.2010:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2010;

- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 2.8.2010 (in quanto il 31 luglio cade di sabato).

## **7 PROROGA DEL TERMINE DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730/2010**

Viene inoltre prorogato dal 30.6.2010 al **12.7.2010** il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2010, da parte dei:

- professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- CAF-dipendenti.

Tuttavia, la suddetta proroga si applica a condizione che la trasmissione telematica dei modelli 730/2010 non debba comprendere anche la comunicazione telematica del risultato contabile ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente che ha presentato il modello 730, cioè i modelli 730-4 da inviare ai sostituti d'imposta che sono stati inseriti nell'apposito elenco dell'Agenzia delle Entrate, in seguito alla comunicazione effettuata entro il 31.3.2010.

### ***Trasmissione telematica dei modelli 730 unitamente ai relativi modelli 730-4***

Qualora i modelli 730/2010 debbano essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate unitamente ai relativi modelli 730-4, infatti, rimane ferma l'ordinaria scadenza del **30.6.2010**, al fine di garantire ai sostituti d'imposta il tempo necessario per effettuare i conguagli.